

COMUNE DI DUEVILLE
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/09/2011 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 16/02/2015)

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. FINALITA'

Articolo 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

Articolo 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 4. SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 5. ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 6. MARCIAPIEDI E PORTICI

Articolo 7. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

Articolo 8. OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

Articolo 9. PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO

Articolo 10. NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Articolo 11. SGOMBERO NEVE

Articolo 12. RAMI E SIEPI

Articolo 13. PULIZIA FOSSATI

Articolo 14. PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

Articolo 15. PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Articolo 16. ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

Articolo 17. RUMORI O SUONI NELLE ABITAZIONI E/O IN ALTRI LOCALI

Articolo 18. USO DI MACCHINARI O LAVORI RUMOROSI

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Articolo 19. RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

Articolo 20: OGGETTI MOBILI

Articolo 21. ACCENSIONE DI FUOCHI

Articolo 22. BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

Articolo 23. SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE

Articolo 24. VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTISTICA

Articolo 25. LOTTA ALLE ZANZARA

Articolo 26. SPANDIMENTO DELLE DEIEZIONI ZOOTECHNICHE

TITOLO 5 - ANIMALI

Articolo 27. ANIMALI DI AFFEZIONE

Articolo 28. CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 29. CANI

Articolo 30. COLOMBI DI CITTA' (COLUMBA LIVIA FORMA DOMESTICA)

TITOLO 6 - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE

Articolo 31. SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE

TITOLO 7 - VARIE

Articolo 32. DISCIPLINA DELLA MENDICITA' NEL TERRITORIO COMUNALE

Articolo 33. DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

Articolo 34. CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 8 - SANZIONI

Articolo 35. SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36. ABROGAZIONI DI NORME

Articolo 37. REITERAZIONE

Articolo 38. NORMA FINALE

PREMESSA

Al fine di fornire ai cittadini un *corpus* normativo al passo con i tempi e con le problematiche attuali, risulta necessario poter disporre di un regolamento di Polizia Urbana che sia in grado di favorire una serena e pacifica convivenza nell'abitato attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Locale e le Forze di Polizia presenti sul territorio.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana è stato elaborato sulla base delle esperienze maturate nell'attuazione del concetto di "Prossimità" con il cittadino, ovvero della partecipazione diretta dell'Amministrazione alle problematiche del territorio, con l'intento di migliorare la qualità della vita.

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Qualora, nel testo degli articoli, sia utilizzato il termine *Regolamento* senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di Polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. Il controllo sull'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di qualsiasi Forza di Polizia presente nel territorio, ognuno per le proprie specifiche competenze.

TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 - Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita da parte di tutta la collettività la libera fruibilità degli spazi pubblici, così come indicati nell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con la finalità indicata nel comma precedente.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

Art. 5 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) calpestare le aiuole fiorite e piantumare abusivamente le aree verdi;
 - c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare cose mobili ed immobili. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, uova e simili, nonché lo scoppio di petardi ammessi, solo lo stretto tempo necessario, per festeggiare la festività ricadente nella notte tra il 31 Dicembre ed il 1 di Gennaio e senza che lo scoppio abbia a ledere la salute e la proprietà altrui, fatta salva, per quest'ultima fattispecie, l'adozione di eventuali ordinanze sindacali.
 - d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - g) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito o autorizzato;
 - i) soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato sputare, sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici.

l) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

m) imbrattare o danneggiare strade, suolo pubblico, monumenti, fontane, edifici pubblici o facciate, visibili e non, dalla pubblica via, e parimenti di edifici privati;

n) arrampicarsi, se non a ciò espressamente autorizzati, su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

o) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi e dei portici di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2. Non si possono percorrere i portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, la cessazione dell'attività vietata e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7 - Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. E' istituita l'anagrafe dei condomini, alla quale i singoli amministratori devono registrarsi ed aggiornare qualsiasi modifica intervenuta nell'amministrazione di uno stabile relativamente alla loro posizione.

2. La violazione di cui al presente comma comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

3. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne.

4. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

5. I proprietari o i locatari o i concessionari o gli amministratori sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

6. Gli stessi soggetti devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione, anche in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

7. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

8. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

9. I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono.

10. Le violazioni di cui ai precedenti commi dal 3 al 9 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

2. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi, a norma di legge.

3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;

b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, adesivi, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere o dimensione, salvi i casi di autorizzazione temporanea. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi pubblici che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza, entro e non oltre sette giorni.

2. Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.

3. Negli spazi comunali dedicati all'affissione degli annunci funebri e dei ringraziamenti, le imprese di pompe funebri hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione e alla pulizia dello spazio occupato dei propri annunci/ringraziamenti entro due giorni dall'avvenuta sepoltura/affissione del ringraziamento. Gli annunci affissi ad esequie avvenute non possono restare esposti per più di cinque giorni.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le disposizioni vigenti.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, ove esistenti. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogniqualvolta si crei una situazione di potenziale pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o dei locatari.
2. Si possono tollerare limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70 al di sopra del marciapiede, e ai m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli agenti di Polizia Locale. I rami e, comunque, i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1, secondo le norme in vigore.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Pulizia dei fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità e di efficienza: le condotte in cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che, all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a conferire nell'area di stoccaggio comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 - Esposizione di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre ed oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Rumori o suoni nelle abitazioni e/o in altri locali

1. Nelle abitazioni e, in genere, in tutti i locali privati o nelle aree pubbliche, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, impianti stereo o home theatre, specie in orari serali - notturni dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del giorno seguente, deve essere fatto in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al vicinato.
2. Tali limiti potranno essere superati con apposita autorizzazione del Sindaco in occasione di sagre, feste patronali, feste rionali o manifestazioni sportive, ricorrenze e festività civili e religiose interessanti la popolazione del luogo.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 18 - Uso di macchinari e lavori rumorosi

1. L' uso di macchinari nelle abitazioni private o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
2. All'interno dei centri abitati, nei luoghi indicati nell'articolo 1, l'impiego di macchine ed apparecchiatura in genere quali trapani, demolitori, martelli pneumatici, tagliapiastrelle, mole, flessibili ed attrezzature comprese quelle per l'hobbistica quali rasaerba, rasasiepi, motoseghe, ecc. per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere è consentito:
 - nei giorni feriali :dalle ore 07.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00

- nei giorni festivi : dalle ore 09.00 alle ore 20.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00
3. Sono esentate dal rispetto delle interruzioni orarie predette le ditte edili che, per loro natura, non possono prevedere le tipologie di lavorazioni in atto. Sono, altresì, esentati dal rispetto delle suddette fasce orarie le aziende agricole ed il personale della squadra operai o le aziende che operano per conto del Comune nell'ambito della manutenzione del verde pubblico, in considerazione della specificità dell'attività svolta.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 19 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, i pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello, di norma chiuso, e di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 20 - Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e, comunque, impedendo che il liquido cada al suolo.
3. La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Accensioni di fuochi

1. E' consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini e purché svolta nel rispetto delle condizioni sotto elencate:
- a) per le aziende agricole le attività di combustione devono essere effettuate sul luogo di produzione per un massimo di 3 metri cubi per ettaro di materiale al giorno;

- b) per i privati le attività di combustione devono essere effettuate sul luogo di produzione in cumuli di dimensione limitata, pari ad un massimo di 2 metri cubi, tranne che in caso di speciali deroghe che dovranno essere appositamente autorizzate;
 - c) il materiale combustibile deve essere isolato tramite una fascia libera da altri residui vegetali e limitando l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d) deve essere rispettata la distanza minima di 100 metri dalle abitazioni, dalle strade pubbliche, dalle aree boschive, dai depositi di materiali infiammabili e da tutte le altre tipologie di fabbricati pubblici o privati;
 - e) non sono ammesse accensioni dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
 - f) le operazioni devono svolgersi nelle giornate di assenza di forte vento ed in condizioni di alta pressione atmosferica. Tutto il ciclo di combustione deve essere sottoposto a costante vigilanza da parte del produttore, del conduttore del fondo o di persona maggiorenne di sua fiducia;
 - g) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno per finalità nutritive o ammendanti.
2. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
3. Se, per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 24.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 23 - Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e quando il conducente abbandoni l'abitacolo, per cause indipendenti dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
2. I conducenti dei veicoli a motore hanno l'obbligo di spegnerlo ogni volta che, fermi ad un passaggio a livello, ci siano le sbarre abbassate.
3. La violazione dei commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 24 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

1. In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
2. Sono vietati, altresì, la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli.
3. E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "ad personam", fatta esclusione per l'area di mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti, previo nulla osta del Comando di Polizia Locale.
4. E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previo nulla osta del Comando di Polizia Locale.
5. E' comunque vietata la pubblicità nella cassetta delle lettere, quando l'avente diritto abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di rifiutare la pubblicità stessa.
6. E' vietato il deposito di materiale pubblicitario al di fuori degli spazi appositamente dedicati.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

Art. 25 - Lotta alle zanzare

1. Per una efficace lotta alle zanzare del genere Anopheles, Culex Pipiens, Culex Molestus e Aedes Albopictus, durante tutto il periodo dell'anno ma, in particolare, nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 1° novembre, è obbligatorio:
 - a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni;
 - b) procedere alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o coperchi ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata;
 - c) svuotare giornalmente i contenitori di uso comune, come piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori, ecc., o lavarli o capovolgerli;
 - d) coprire con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere) i contenitori di acqua inamovibili, quali vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti;
 - e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino pesci larvivori (come pesci rossi, ecc.);
 - f) provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti nei giardini e nei cortili;
2. Le aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo, devono curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna.

3. I proprietari degli edifici destinati ad abitazione e ad altri usi devono curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti nei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.
4. Particolare cura dovrà aversi affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali da giardino e qualsiasi altra raccolta idrica, non favoriscano il ristagno dell'acqua.
5. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, ecc.).
6. E' fatto divieto alle aziende agricole, per gli obblighi summenzionati e durante tutto il periodo dell'anno, di utilizzare pneumatici dismessi di ogni tipologia per ancorare teli, coperture mobili e qualsiasi altra struttura fissa o mobile all'interno delle loro aziende e pertinenze.
7. Coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo, possiedono o detengono, anche temporaneamente, copertoni di auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti sopra riportati, dovranno a propria cura:
 - a) disporre a piramide i pneumatici con periodo di stoccaggio superiore a 15 giorni dopo averli svuotati da eventuale acqua, e ricoprirli con telo impermeabile o con altro idoneo sistema tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua piovana;
 - b) eliminare i pneumatici fuori uso e comunque non più utilizzabili;
 - c) stoccare quelli eliminati, dopo averli svuotati dal contenuto d'acqua, in containers da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;
 - d) provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura, movimentati in un periodo di tempo tra 1 e 15 giorni.
8. Coloro che gestiscono attività quali rottamazione di auto e vivai dovranno procedere ad una disinfestazione mensile delle aree interessate dallo svolgimento di dette attività.
9. Tutti i terreni interessati all'attività estrattiva nonché allo stoccaggio del materiale nello stabilimento di produzione devono essere costantemente controllati affinché non si verifichino ristagni d'acqua.
10. Qualora, nel periodo di massimo rischio per la infestazione da *Aedes albopictus* "zanzara tigre", si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all'effettuazione di interventi di disinfestazione anche mediante affidamento a ditte specializzate. Qualora ne ravvisi la necessità, in caso di inottemperanza o per ragioni di sanità pubblica, il Comune può intervenire direttamente, con successivo diritto di rivalsa nei confronti del soggetto che ha la disponibilità dell'area.
11. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 - Spandimento delle deiezioni zootecniche

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali in materia di utilizzo agronomico degli effluenti d'allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, lo spandimento delle deiezioni zootecniche deve essere eseguito:

- nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme;
- ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol verso aree non interessate all'attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- evitando gli orari di maggior irradiazione solare e, comunque, in nessun caso tra le ore 08.00 e le 16.00.

2. Le operazioni di interrimento dovranno iniziare immediatamente dopo la conclusione della distribuzione, partendo dalla porzione di terreno più vicina alle abitazioni.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

TITOLO 5 - ANIMALI

Art. 27 - Animali di affezione

1. I proprietari o i possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28 - Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a) consentire che gli animali sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
- b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
- d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.

2. Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Sarà cura del conduttore e/o del manutentore della colonia felina

(cosiddetta "gatteria"), assicurare ai felini la salubrità dei luoghi in cui gli animali vivono e il loro trattamento di sterilizzazione per consentire il controllo delle nascite.

3. I proprietari, possessori o conduttori di animali da affezione, ad eccezione dei felini, devono essere dotati, quando conducono gli stessi in aree e/o luoghi aperti al pubblico, di specifica copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

4. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5. La violazione ai commi successivi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 29 - Cani

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:

- utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;

- qualora in possesso di animale dal peso superiore a 25 kg, portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

- affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

- acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore;

- assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani all'interno delle aree recintate specificatamente individuate dal Comune ed i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore.

5. Nella materia oggetto del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Salute e nelle norme correlate vigenti.

6. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano una sanzione pecuniaria amministrativa.

7. La violazione della prescrizione di cui al comma 3, ultimo punto, comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare e, nei casi gravi, anche con il trasferimento materiale dell'animale.

Art. 30 - Colombi di città (columba livia forma domestica)

1. I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo, ubicati nei centri abitati, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.

2. Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.

3. I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6 - SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE

Art. 31 - Somministrazione di bevande

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di pubblici esercizi e alle persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale, se non nelle aree di pertinenza del locale stesso, di clienti con oggetti di vetro, di ceramica e di metallo (bottiglie, bicchieri, tazze, lattine, ecc.) contenenti bevande, al fine di evitare che tali oggetti possano essere utilizzati come "armi improprie" da parte di persone in stato di alterazione psico-fisica.

2. Durante le fiere, le sagre e le feste organizzate su suolo pubblico sono sempre vietate la mescita e la vendita da asporto di bevande sia alcoliche che analcoliche in contenitori di vetro e di metallo. All'atto della vendita è fatto obbligo di mescolare la bevanda in contenitori di plastica, carta o ecomateriale.

3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 7 - VARIE

Art. 32 - Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

2. L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione pedonale.
3. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere.
4. È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali.
5. L'accattonaggio è vietato davanti agli ingressi degli esercizi pubblici e lo stesso non deve intralciare l'accesso alle abitazioni o causare disturbo ai passanti.
6. La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 33 - Divieto di campeggio libero

1. E' vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 34 - Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

TITOLO 8 - SANZIONI

Art. 35 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, potrà stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Quando le norme del presente regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta espressa menzione sul verbale di accertamento e di contestazione della violazione.

4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notifica. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.

5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo, in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Abrogazione di norme

1. Sono abolite tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 37 - Reiterazione

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione le sanzioni sono raddoppiate.

Art. 38 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono inapplicabili le disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.